



OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI "TARES":

- **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2013;**
- **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES";**
- **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013;**
- **DETERMINAZIONE SCADENZA RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO.**

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:09 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Balesi Giorgio		X	Mandrelli Bruno		X
Bianchini Sport Massimiliano		X	Mari Romano	X	
Blanchi Stefano	X		Menchi Marco	X	
Borgiani Luciano	X		Menghi Anna		X
Carbonari Claudio		X	Meschini Giuliano	X	
Carelli Luigi	X		Morresi Marco		X
Carlini Antonio	X		Nascimbeni Fabrizio		X
Castiglioni Pierfrancesco		X	Netti Andrea	X	
Ciarlantini Gabriella	X		Orazi Ulderico	X	
Compagnucci Mauro	X		Pantana Deborah		X
Conti Fabio Massimo		X	Pistarelli Fabio		X
D'Alessandro Francesca		X	Pizzichini Massimo	X	
Del Gobbo Maurizio	X		Renis Romeo	X	
Formentini Francesco		X	Romoli Maurizio	X	
Garufi Guido		X	Sacchi Riccardo		X
Gasparri Marco	X		Salvatori Uliano		X
Guzzini Marco		X	Savi Alessandro	X	
Lattanzi Michele		X	Staffolani Daniele	X	
Luciani Francesco		X	Tacconi Ivano		X
Machella Claudio	X		Tartabini Pierpaolo	X	

Risulta presente il Sindaco Carancini Romano

È presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.

Assume la presidenza il Dott. Mari Romano in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Le Donne Dott. Antonio.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

Marco Menchi

Ulderico Orazi

Ivano Tacconi



OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI "TARES":

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2013;
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES";
- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013;
- DETERMINAZIONE SCADENZA RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha introdotto nel nostro ordinamento, con decorrenza 1° gennaio 2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, con natura binomia, in parte tassa da corrispondere in relazione al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ed in parte imposta per contribuire ai servizi indivisibili comunali, nel 2013 interamente riservata allo Stato;

Considerato che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa da calcolare con i criteri previsti dal D.P.R. 158/99, che tiene maggiormente conto della effettiva quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utente, sulla base di parametri di produttività individuati negli allegati al suddetto provvedimento;

Visti i seguenti commi dell'art. 14 del D.L. 201/2011

- comma 23, che prevede:

che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

che il Piano Finanziario sia approvato dalla competente autorità individuata, fino alla avvenuta operatività dell'autorità territoriale d'ambito prevista dal D.Lgs 152/2006, dal Consiglio Comunale di ciascun Comune;

- comma 22, che prevede la necessità di dotarsi di un regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97

- comma 35, che, come confermato dall'art. 10 del D.L. 35/2013, prevede che la scadenza ed il numero delle rate siano stabilite dal Comune con propria deliberazione, adottata e pubblicata almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 53/2013 del 2 luglio 2013, con la quale, aderendo alla facoltà concessa dall'art. 10, comma 2, lett. b) del D.L. 35/2013, sono state deliberate le scadenze per il versamento di due rate del tributo, calcolate con le tariffe in vigore per il 2012, allo scopo di alleggerire il carico tributario che verosimilmente si potrà determinare a fine anno e di evitare altresì possibili crisi di liquidità alle casse del Comune;



Visti gli artt. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e 1, comma 169, della legge 296/2006, i quali prevedono che i Comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012, come modificato dalla legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 che differisce al 30 settembre, per l'anno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal citato art. 14 del D.L. 201/2011 e garantire l'applicazione del nuovo tributo a decorrere dal 1 gennaio 2013, approvare:

- a) il Piano Finanziario dei costi complessivamente sostenuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
- b) il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- c) le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013,
- d) la scadenza per il versamento dell'ultima rata della TARES calcolata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 35/2013, scomputando i pagamenti effettuati a titolo di acconto con le prime due rate 2013 di cui alla citata propria precedente deliberazione n. 53/2013,

Dato atto che i documenti proposti per l'approvazione sono stati redatti avendo come importante punto di riferimento le *"Linee guida per la redazione del piano tariffario e per l'elaborazione delle tariffe"* e il *"Prototipo di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"* pubblicate dal Ministero dell'Economia;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ritenuto che, al fine di temperare l'impatto della nuova tassa sulle utenze con ridotta capacità contributiva, sia opportuno prevedere le seguenti agevolazioni;

- riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, e quindi anche della maggiorazione statale, per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=
- riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, e quindi anche della maggiorazione statale, per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con tre o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 15.000,00=

Ritenuto opportuno altresì prevedere, in via sperimentale per l'anno 2013, delle ulteriori riduzioni per comportamenti virtuosi che riducono la produzione di rifiuti. A tal fine si propone:



Il Presidente, ai sensi del regolamento, pone a votazione la mozione d'ordine posta dal Consigliere Pistarelli del PdL alla presenza dei Consiglieri:

Balesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Conti – D'Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Staffolani – Tacconi.

VOTAZIONE PALESE sulla mozione d'ordine posta dal Consigliere Pistarelli

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri astenuti n. 7 – Mari (Presidente) – Balesi (Lista Balesi) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – Pizzichini, Tacconi (UdC) – D'Alessandro, Nascimbeni (Macerata è nel cuore)

Consiglieri votanti n. 24

Voti favorevoli n. 8 – Formentini, Guzzini, Luciani, Pantana, Pistarelli (PdL) – Conti (Lista Conti Macerata Vince) – Garufi (Gruppo Autonomo) – Bianchi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra)

Voti contrari n. 16 – Carancini (Sindaco) – Carelli, Del Gobbo, Gasparrini, Machella, Mandrelli, Menchi, Morresi, Netti, Orazi, Renis, Staffolani (PD) – Meschini (IdV) – Ciarlantini (Verdi Macerata) – Carlini (Pensare Macerata) – Borgiani (Federazione della Sinistra)

Visto il risultato della votazione proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e considerata **NON APPROVATA** la mozione d'ordine posta dal Consigliere Pistarelli, il Presidente comunica che si prosegue con i lavori del Consiglio comunale.

Il Consigliere Luciani del PdL, per mozione d'ordine, chiede la verifica del numero legale.

Prima dell'appello per la verifica del numero legale escono dall'aula i Consiglieri: Formentini, Guzzini, Luciani, Pantana e Pistarelli.

All'appello per la verifica del numero legale delle ore 19:49 effettuato dal Segretario generale Dott. Le Donne risultano presenti in aula i seguenti n. 26 Consiglieri:

Balesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Conti – D'Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pizzichini – Renis – Staffolani – Tacconi.

Essendo presente il numero legale, il Presidente concede la parola al Consigliere Renis del PD per l'illustrazione del seguente ordine del giorno assunto al protocollo dell'Ente n. 33713 in data 29 luglio 2013:



Registrati dunque gli interventi dei Consiglieri: Pantana – PdL; Meschini – IdV; Ricotta – Assessore; Garufi – Gruppo Autonomo; Pizzichini – UdC – lamenta il fatto che il Consigliere Renis ha modificato l'ordine del giorno, dopo l'apposizione delle firme degli altri Consiglieri firmatari; Carbonari – Fratelli d'Italia – Centrodestra Nazionale; Ballesi – Lista Ballesi – sottolinea che non può essere consentito, dopo l'apposizione della firma, che al testo dell'ordine del giorno vengano apportate delle modifiche, quindi chiede che tale ordine del giorno venga dichiarato inammissibile; Mari – Presidente – fa presente che l'ordine del giorno in questione è da considerarsi come un ordine del giorno relativo ad un provvedimento amministrativo in discussione di cui all'art. 9 del Regolamento dell'attività del Consiglio comunale, quindi, in tal caso, può essere presente anche una sola firma, nella fattispecie quella del Consigliere Romeo Renis sulle modifiche al testo; Ballesi – Lista Ballesi – in riferimento all'art. 9, comma 3, del Regolamento dell'attività del Consiglio comunale, sottolinea che il Presidente deve respingere gli ordini del giorno giudicati illegittimi dal Segretario, pertanto chiede al Segretario generale se la modifica di un testo dell'ordine del giorno già sottoscritto renda quell'ordine del giorno illegittimo; Le Donne – Segretario – risponde al Consigliere Ballesi dicendo che si potrebbe accettare l'ordine del giorno modificato dal Consigliere Renis considerandolo tra quelli previsti dall'art. 9 del Regolamento in applicazione del principio generale di conservazione degli atti nell'ordinamento giuridico; Ballesi – Lista Ballesi – sottolinea che il problema è quello della legittimità di un atto che viene modificato dopo la firma; Mari – Presidente – fa presente che quando l'ordine del giorno è stato protocollato era già stato modificato; Ballesi – Lista Ballesi – comunica il suo voto contrario all'ordine del giorno; Bianchi – Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra – per mozione d'ordine – chiede che l'ordine del giorno venga ritirato e ripresentato in data 30 luglio 2013; Mari – Presidente – risponde alla mozione d'ordine del Consigliere Bianchi comunicando che il presente ordine del giorno verrà votato nella seduta odierna; Meschini – IdV – per mozione d'ordine – chiede di rinviare la trattazione dell'ordine del giorno nella seduta del 30 luglio 2013; Mari – Presidente – ribadisce che l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Renis deve essere votato nella seduta odierna.

Il Presidente pone alla votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Renis del PD alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carbonari – Carelli – Carlini – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparri – Guzzini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Meschini – Morresi – Netti – Orazi – Pizzichini – Staffolani – Tacconi.

VOTAZIONE PALESE dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Renis

Consiglieri presenti	n. 23
Consiglieri astenuti	n. 5 – Carelli (PD) – Garufi (Gruppo Autonomo) – Pizzichini, Tacconi (UdC) – Conti (Lista Conti Macerata Vince)
Consiglieri votanti	n. 18
Voti favorevoli	n. 17 – Carancini (Sindaco) – Del Gobbo, Gasparri, Machella, Mari, Menchi, Morresi, Netti, Orazi, Staffolani (PD) – Bianchi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra) – Borgiani (Federazione della Sinistra) – Carlini (Pensare Macerata) – Meschini (IdV) – Guzzini,



Voti contrari
Luciani (PdL) – Carbonari (Fratelli d'Italia –
Centrodestra Nazionale)
n. 1 – Ballesi (Lista Ballesi)

Il Presidente, accertato e proclamato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, dà atto che il Consiglio comunale **APPROVA** l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Renis del PD.

Alle ore 20:37 la seduta viene interrotta.

Ripresi i lavori consiliari in data 30 luglio 2013 alle ore 16:33, alla presenza dei n. 16 Consiglieri di seguito elencati:
Ballesi – Borgiani – Carancini – Del Gobbo – Gasparrini – Machella – Mari – Menchi – Meschini – Nascimbeni – Netti – Renis – Romoli – Sacchi – Staffolani – Tacconi.

E' assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio Le Donne.

Considerato che per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco;

Costatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell'art.6 comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, si procede ad altri appelli ad intervalli di 10 minuti;

All'appello delle ore 16:50 risultano presenti in aula i seguenti n. 17 Consiglieri:
Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Del Gobbo – Machella – Mari – Menchi – Meschini – Netti – Orazi – Renis – Romoli – Staffolani – Tartabini.

E' presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio Le Donne.

Accertata la mancanza del numero legale la seduta è nuovamente sospesa;



Al termine dell'illustrazione dell'ordine del giorno la Consigliera Pantana chiede la verifica del numero legale.

La Consigliera Pantana esce dall'aula.

Il Consigliere Savi del Gruppo Autonomo interviene per chiedere al Segretario generale e al Presidente del Consiglio se è possibile che lo stesso Consigliere che ha chiesto la verifica del numero legale esca poi dall'aula. Il Consigliere Savi aggiunge che la garanzia del numero legale è un dovere dei Consiglieri comunali, non solo della Maggioranza o dell'Opposizione.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 17:19 per permettere al Segretario generale di verificare la questione sollevata dal Consigliere Savi.

Alla ripresa delle ore 17:28 risultano presenti i 22 Consiglieri di seguito elencati:

Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Lattanzi – Machella – Mari – Menchi – Meschini – Netti – Orazi – Renis – Romoli – Savi – Staffolani – Tartabini.

E' presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.
Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio Le Donne.

Il Presidente sostituisce il Consigliere Antonio Carlini con il Consigliere Ivano Tacconi nelle funzioni di scrutatore.

Il Presidente Mari concede quindi la parola al Segretario generale per rispondere alla problematica sollevata dal Consigliere Savi del Gruppo Autonomo.

Aperta la discussione sull'ordine del giorno presentato dalla Consigliera Pantana del PdL, che al momento viene omessa ed in seguito verrà riportata sull'originale e pubblicata sul sito web del Comune;

Registrato dunque l'intervento dell'Assessore Blunno.

Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri: Balesi, Carbonari, Castiglioni, Conti, D'Alessandro, Guzzini, Luciani, Menghi, Nascimbeni, Pantana, Pistarelli, Pizzichini, Sacchi e Tacconi.



Al momento della votazione sull'ordine del giorno presentato dalla Consiglieria Pantana del PdL risultano presenti i Consiglieri:

Balesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carbonari – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D'Alessandro – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE PALESE

Consiglieri presenti	n. 36
Consiglieri astenuti	n. 5 – Bianchi, Lattanzi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra) – Savi, Garufi (Gruppo Autonomo) – Carelli (PD)
Consiglieri votanti	n. 31
Voti favorevoli	n. 14 – Gruppi di Minoranza
Voti contrari	n. 17 – Carancini (Sindaco) – Compagnucci, Del Gobbo, Gasparrini, Machella, Mari, Menchi, Netti, Orazi, Renis, Romoli, Staffolani (PD) – Meschini (IdV) – Borgiani (Federazione della Sinistra) – Tartabini (La Sinistra per Macerata) – Ciarlantini (Verdi Macerata) – Carlini (Pensare Macerata)

Il Presidente, accertato e proclamato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, dà atto che il Consiglio comunale **NON APPROVA** l'ordine del giorno presentato dalla Consiglieria Pantana del PdL.

Il Presidente Mari concede la parola al consigliere Balesi della Lista Balesi per la illustrazione dei seguenti emendamenti al regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" assunti al protocollo dell'Ente n. 33714 in data 29 luglio 2013:

.....

1°) All'art. 2, co.1, del regolamento eliminare le parole "e anche di fatto";

2°) All'art. 2, co. 3, sostituire la congiunzione disgiuntiva "o" con "e/o"

3°) All'art. 4, co. 1 lett. d), sostituire l'espressione "limitatamente al periodo" sino a "fine dei lavori", con "limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data indicata nella certificazione di fine lavori".

4°) All'art. 5, co. 1), aggiungere dopo "produttori", l'espressione "a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso".

5°) All'art. 5 aggiungere i seguenti commi:



“Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopra indicate, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali”

“La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione dello stesso”

6°) All'art. 21, penultimo comma, aggiungere, dopo “... fa fede la data di invio”, l'espressione “indicata dal timbro postale; se inviata tramite fax, si considera pervenuta nel giorno del suo ricevimento”.

7°) Dopo l'art. 23 aggiungere l'art. 23-bis rubricato: “Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento”

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad ,il) massimo di trenta rate mensili.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della istanza, maggiorato di due punti percentuali.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto sarà esigibile e riscuotibile in una unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato”.

*Consigliere Giorgio Ballesi
(firmato all'originale)*

„.....”

Rilevato che sugli emendamenti presentati dal Consigliere Ballesi della Lista Ballesi il Dirigente del Servizio Finanziario e il Collegio dei Revisori dei conti esprimono i seguenti pareri:

„.....”

Oggetto: Bilancio 2013. Parere su proposta di emendamenti Prot. 33714.

La sottoscritta Pallonari Roberta, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata,

Vista la proposta di emendamenti al regolamento TARES;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

esprime i seguenti pareri

Emendamento n.1) All'art. 2, c 1, del regolamento eliminare le parole “e anche di fatto”;

parere dell'ufficio: la formulazione del primo comma dell'art. 2 riprende quanto proposto nel prototipo di regolamento elaborato dal Ministero delle Finanze. Le parole delle quali si chiede l'eliminazione tendono a fugare ogni possibile dubbio, in relazione all'insorgenza dell'obbligo tributario ed è pertanto tecnicamente preferibile l'esplicitazione proposta dall'ufficio. In ogni caso il dettato legislativo, riferendosi all'occupazione o detenzione a qualsiasi titolo, ricomprende anche l'occupazione di fatto, in ossequio al principio comunitario ispiratore dell'intera normativa del settore del “Chi inquina, paga” ;



Emendamento n 2) All'art. 2, c.3, sostituire la congiunzione disgiuntiva "o" con "e/o";

parere dell'ufficio favorevole;

Emendamento n 3) All'art. 4, c. 1 lett. d), sostituire l'espressione "limitatamente al periodo" sino a "fine dei lavori" con "limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data indicata nella certificazione di fine lavori";

parere dell'ufficio: si esprime parere contrario di regolarità tecnica in quanto l'eliminazione del concetto di utilizzabilità esclude arbitrariamente dall'imposizione tributaria locali nei quali, pur esistendo un atto abilitativo per interventi edilizi, continui l'occupazione, sia pure parziale, degli stessi con conseguente produzione di rifiuti urbani o assimilabili. L'esenzione costituirebbe illegittima violazione del principio comunitario del "Chi inquina, paga"

Emendamento n 4) All'art. 5, c. 1, aggiungere dopo "produttori", l'espressione "a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato dalle norme statali per la presentazione dello stesso";

parere dell'ufficio: l'emendamento proposto ripete sostanzialmente quanto previsto all'ultimo

comma dello stesso articolo (Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il rano di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.) procrastinandone però i termini (attualmente 30/04). In caso di approvazione dell'emendamento, il testo dell'intero articolo andrebbe riscritto, per evitare date discordanti e per coordinare le norme in esso contenute.

Emendamento n 5) All'art. 5 aggiungere i seguenti commi:

"Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopra indicate, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali."

"La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione dello stesso."

parere dell'ufficio:

• relativamente al primo comma si esprime parere contrario per i seguenti motivi:

a) al Funzionario responsabile viene attribuita una facoltà discrezionale eccessiva e di dubbia legittimità.

b) l'emendamento non specifica se per rifiuti speciali si intendano solo quelli non assimilabili o tutti i rifiuti diversi dai domestici; se riguardasse anche i rifiuti assimilabili, inserirebbe una non prevista possibilità di esenzione in contrasto con la regolamentazione attuale in materia di rifiuti speciali assimilabili che prevede l'esenzione nel solo caso di produzione di un quantitativo superiore ai 40 kg al giorno.

c) in materia tributaria le norme che in qualche modo costituiscono agevolazioni per il contribuente sono sempre di stretta interpretazione; non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche per cui l'emendamento si palesa come illegittimo. Va comunque tenuto presente che, per effetto del primo comma dell'articolo in questione, le aree che di norma producono rifiuti speciali non assimilabili sono sempre esenti dal tributo. Le specifiche previsioni per le particolari attività elencate, che notoriamente producono entrambe le tipologie di rifiuto, sono disposte al solo fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed è comunque fatta salva la possibilità di prova contraria.

• relativamente al secondo comma si richiama il parere espresso nel precedente punto n. 4.



Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO** l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Ballesi;

Al momento della votazione dell'emendamento n. 2 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – BORGIANI – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 2 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti e votanti n. 34

Voti favorevoli unanimi n. 34

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **APPROVATO** l'emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Ballesi;

Al momento della votazione dell'emendamento n. 3 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – BORGIANI – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 3 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti n. 35

Consiglieri astenuti n. 3 – Garufi (Gruppo Autonomo) – Bianchi, Lattanzi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra)

Consiglieri votanti n. 32

Voti favorevoli n. 12 – Gruppi di Minoranza

Voti contrari n. 20 – Gruppi di Maggioranza

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO** l'emendamento n. 3 presentato dal Consigliere Ballesi;



Al momento della votazione dell'emendamento n. 4 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparri – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 4 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti e votanti n. 35
Voti favorevoli unanimi n. 35

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **APPROVATO** l'emendamento n. 4 presentato dal Consigliere Ballesi;

Al momento della votazione dell'emendamento n. 5 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparri – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 5 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti n. 35
Consiglieri astenuti n. 4 – Carelli (PD) – Garufi (Gruppo Autonomo) – Bianchi,
Lattanzi (Comunisti Italiani per la Federazione della
Sinistra)
Consiglieri votanti n. 31
Voti favorevoli n. 12 – Gruppi di Minoranza
Voti contrari n. 19 – Gruppi di Maggioranza

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **NON APPROVATO** l'emendamento n. 5 presentato dal Consigliere Ballesi;

Al momento della votazione dell'emendamento n. 6 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:



Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 6 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti e votanti n. 35

Voti favorevoli unanimi n. 35

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **APPROVATO** l'emendamento n. 6 presentato dal Consigliere Ballesi;

Al momento della votazione dell'emendamento n. 7 presentato dal consigliere Ballesi della Lista Ballesi risultano presenti i Consiglieri:

Ballesi – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese dell'emendamento n. 7 del Consigliere Ballesi

Consiglieri presenti e votanti n. 35

Voti favorevoli unanimi n. 35

Visto il risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori e considerato **APPROVATO** l'emendamento n. 7 presentato dal Consigliere Ballesi;

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto e considerato che nessun Consigliere interviene, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione relativa al tributo comunale sui rifiuti e servizi "TARES", così come emendata, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – Del Gobbo – Garufi – Guzzini – Lattanzi – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Pizzichini – Renis – Romoli – Sacchi – Savi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.



VOTAZIONE palese sulla proposta della delibera relativa al tributo comunale rifiuti e servizi "TARES" così come emendata

Consiglieri presenti e votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 22 – Gruppi di Maggioranza
Voti contrari	n. 11 – Gruppi di Minoranza

Ritenuto per il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VOTAZIONE palese per la immediata esecutività

Consiglieri presenti e votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 22 – Gruppi di Maggioranza
Voti contrari	n. 11 – Gruppi di Minoranza

Viste le seguenti disposizioni normative:

D.L. 201/2011 in legge 214/2011
L. 228/2012 e ss.mm.ii.
D.L. 35/2013 in legge 64/2013
D.L. 54/2013 in corso di conversione
decreto legislativo 446/97;
Legge 448/2001 e Legge 296/2006
Legge 212/2000
decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal Segretario generale, dirigente del Servizio Servizi Tecnici *ad interim*, attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale;

Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Dato atto che la pratica è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare congiunta I e II in data 24 luglio 2013 e che la stessa ha espresso parere favorevole;



Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;

Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Macerata, a partire dal 1 gennaio 2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) dando atto che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

2. Approvare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) composto da n. 25 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, dando atto che, a seguito degli emendamenti approvati, il regolamento è stato modificato, così come riportato in grassetto, nei seguenti punti:

- Art. 2, comma 3;
- Art. 5, comma 1;
- Art. 21, penultimo comma;
- Art. 23-bis.

3. Approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" per l'anno 2013 come risultanti da prospetto allegato, elaborate sulla base delle risultanze del Piano Finanziario e delle indicazioni di cui al regolamento, di cui ai punti 1 e 2 della presente deliberazione;

4. Dare atto che sia il regolamento che le tariffe prima approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

5. Determinare nel prossimo 31 dicembre la scadenza per il versamento dell'ultima rata della TARES calcolata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. 35/2013, dando atto che, qualora dovessero emergere future indicazioni legislative che possano consentire lo slittamento di tale conguaglio al 2014, si provvederà a differire tale scadenza con i prossimi provvedimenti da adottare in materia di finanza comunale;

6. Prevedere, per le finalità indicate in premessa, per l'anno 2013 le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, e quindi anche della maggiorazione statale, per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=
- riduzione del 20% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, e quindi anche della maggiorazione statale, per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 15.000,00=



La concessione delle agevolazioni sopra indicate è subordinato tassativamente alla presentazione entro il 30/01/2014, di una apposita domanda al Comune corredata della attestazione dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.

7. Prevedere altresì, in via sperimentale per l'anno 2013, le seguenti ulteriori riduzioni per comportamenti virtuosi che riducono la produzione di rifiuti:

- a) una riduzione per i residenti con bambini nel nucleo familiare di età inferiore a tre anni che effettuino l'acquisto di pannolini lavabili presso esercizi commerciali ricadenti all'interno del territorio comunale dopo la data di approvazione del presente atto, per importi non inferiori a € 100. La riduzione, da richiedere con apposita istanza e accompagnata da idonea documentazione fiscale che ne comprovi il diritto (scontrino fiscale parlante ovvero fattura quietanzata, dai quali si possa evincere in modo inequivocabile l'acquisto di pannolini ecologici lavabili) può essere fatta valere una sola volta per ciascun bambino presente nel nucleo familiare ed è pari al massimo al 20% della spesa sostenuta e comunque non superiore al 20% della quota variabile della tariffa addebitata per l'anno 2013;
- b) l'esclusione dall'assoggettamento al tributo, per inidoneità alla produzione di rifiuti, delle superfici degli esercizi commerciali stabilmente destinate alla vendita di prodotti che non producono rifiuti di imballaggio. Rientrano in questa i seguenti prodotti alla spina: olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio, alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili compostabili, i pannolini lavabili. A tal fine i titolari degli esercizi commerciali dovranno dichiarare, nei termini di cui all'art. 8 dell'allegato regolamento, la superficie in mq destinata agli usi di cui sopra unitamente ad apposita planimetria catastale in cui detta superficie viene esattamente individuata, delimitata e misurata.

8. Dare atto che le agevolazioni sopra indicate determineranno una diminuzione delle somme riscosse a titolo di tassa rifiuti stimabili in circa € 100.000,00= che trovano adeguata copertura nei fondi iscritti nell'approvando Bilancio di previsione 2013, al Cap. 1.920.14 Az. 2559;

9. Demandare al Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale il compito di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 22 voti favorevoli e n. 11 voti contrari, per questioni di urgenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr. Mario Mariotti



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dr.ssa Roberta Pallonari

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI *AD INTERIM*
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Antonio Le Donne

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dr.ssa Roberta Pallonari

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Antonio Le Donne



PIANO FINANZIARIO
degli INTERVENTI RELATIVI al
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
redatto ai fini della
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
per l'applicazione della
TARES

A. Premessa

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/99, ha lo scopo di fornire i dati utili alla definizione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), composto, come noto, da due parti: la tassa, destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, ed una maggiorazione, pari a €. 0,30 a mq, prevista dalla norma per coprire una parte dei costi dei servizi pubblici indivisibili, come ad esempio la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc, ma che per il corrente anno dovrà essere versata direttamente allo Stato.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come già accennato e come previsto dall'art. 14 comma 1 del D. L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La TARES, infatti, riprende la filosofia ed i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.

Di conseguenza, il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi del servizio, diretti e indiretti, e li distingue fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999. La nuova tassa prevede, infatti, la ripartizione tra i costi fissi, riferiti alle componenti essenziali del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.

Il Regolamento per la gestione del tributo individua il criterio di suddivisione sia dei costi fissi sia di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita



deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 54/98; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito delle competenze comunali.

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Macerata, allo scopo di fornire informazioni utili per l'analisi della parte economica.

I. Igiene urbana

Il servizio viene eseguito dalla Società Maceratese Ecologia e Ambiente (SMEA) sulle vie, le piazze, gli spazi pubblici del centro abitato e delle frazioni assoggettati a frequentazione libera ed occasionalmente nelle aree interessate da manifestazioni pubbliche, feste rionali e spettacoli viaggianti.

La pianificazione e l'organizzazione del servizio hanno imposto la suddivisione del territorio comunale in zone su cui strutturare e precisare l'attività dei singoli operatori e delle macchine.

In particolare la spazzatura viene effettuata sia manualmente sia meccanicamente, con prevalenza di quest'ultima nelle zone periferiche, data la loro conformazione.

Nelle zone di competenza ogni operatore cura il controllo e la pulizia dei chiusini / caditoie e lo svuotamento dei cestini stradali.

Le operazioni sopra menzionate vengono svolte da 16 operatori.

La pulizia delle aree verdi, distribuite su tutto il territorio comunale, riguarda sia la raccolta dei rifiuti a terra sia lo svuotamento dei cestini e per tale operazione vengono utilizzati 2 operatori.



La pulizia dei bagni e dei sottopassi nonché dei portici viene effettuata da 1 operatore provvisto di idonea macchina pulitrice.

La pulizia delle aree destinate al mercato settimanale e al “mercato delle erbe” nel Centro storico, al mercato ortofrutticolo di via Arno, a quello del Foro Boario di Villa Potenza ed alla zona commerciale di Piediripa viene svolta da n. 2 operatori dotati di idonea attrezzatura, in grado di effettuare anche i lavaggi e le igienizzazioni dei bagni delle strutture coperte.

L'attività di derattizzazione, comprensiva dell'informazione all'utenza, unitamente alla pulizia delle aree dove sono posizionati i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti, viene effettuata con 2 operatori.

I lavaggi stradali, eseguiti con particolare attenzione nelle aree interessate da intenso traffico veicolare, anche con lo scopo di limitare la concentrazione di polveri sottili nell'atmosfera, sono eseguiti da 1 operatore, con supporto di autocisterna.

N. 2 unità amministrative vengono utilizzate per coordinare ed organizzare tutte le operazioni suddette e per le attività amministrative conseguenti, comprese quelle di informazione ai cittadini.

Alle attività ordinarie vengono affiancate quelle di urgenza e/o emergenza, segnalate anche direttamente dai cittadini.

In conclusione, tenendo conto anche delle sostituzioni per ferie, gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di igiene urbana sono costituiti complessivamente da n. 33 unità.

Riguardo ai mezzi, la Società SMEA opera con:

- n. 20 motocarri di cui 10 alimentati a metano e 10 ad alimentazione elettrica;
- n. 2 furgonette;
- n. 2 automezzi con vasca;
- n. 2 furgoni;
- n. 3 autovetture di servizio;
- n. 4 spazzatrici di cui 2 su autocarro.

I rifiuti provenienti dalla spazzatura stradale vengono stoccati presso l'impianto SMEA di via Gagarin, in attesa di essere trasportati al COSMARI per lo smaltimento in discarica.

2. Raccolta differenziata dei rifiuti



La raccolta dei rifiuti, anch'essa effettuata dalla SMEA, avviene mediante tre metodi differenti, applicati a diverse porzioni del territorio comunale.

Nel Centro storico vige il sistema del **“porta a porta”**, con le seguenti modalità.

UTENZE ABITATIVE

I rifiuti prodotti sono differenziati nelle tipologie:

- a) carta e cartone;
- b) vetro;
- c) multimateriale (plastica + ferrosi);
- d) organico;
- e) secco non riciclabile.

Tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli organici, sono conferiti depositandoli a terra, in prossimità dell'accesso stradale alla propria abitazione, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari compresi tra le 6.30 e le 9.30 del mattino, secondo il seguente calendario settimanale:

<i>giorno</i>	<i>tipologia rifiuti da conferire</i>
lunedì	secco non riciclabile + vetro
martedì	secco non riciclabile + multimateriale
mercoledì	---
giovedì	secco non riciclabile + carta e cartone
venerdì	---
sabato	secco non riciclabile + multimateriale
domenica	---

I rifiuti organici, raccolti in casa mediante bio-pattumiere distribuite ad ogni utenza, sono conferiti presso gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio.

Per conferire i rifiuti vengono utilizzati i sacchetti distribuiti alle utenze, distinguibili in base al colore ed al materiale di composizione:



<i>sacchetto</i>		<i>tipologia rifiuto</i>
<i>materiale</i>	<i>colore</i>	
carta		carta e cartone
polietilene	verde	vetro
polietilene	blu	multimateriale
polietilene	giallo	secco non riciclabile
mater-bi		organico

UTENZE PRODUTTIVE

In relazione ai rifiuti prodotti nell'esercizio della propria attività, in ogni caso assimilabili ai RSU per qualità e quantità, le utenze produttive differenziano i rifiuti nelle seguenti tipologie:

- a) carta e cartone;
- b) vetro;
- c) multimateriale (plastica + ferrosi);
- d) organico;
- e) secco non riciclabile.

Ogni utenza produttiva sceglie una delle seguenti modalità di conferimento dei rifiuti:

- a) segue le stesse regole delle utenze domestiche;
- b) utilizza le postazioni con cassonetti stradali differenziati, ubicate in vari punti lungo la cinta muraria che delimita il Centro storico della città, senza limitazioni di orario e/o di calendario;
- c) concorda direttamente con la Società gestrice del servizio le modalità di conferimento.

Nelle frazioni di Piediripa, Sforzacosta (D.G. n. 232/10) , Villa Potenza (D.G. n. 390/11) e nei quartieri di Colleverde e Collevario (D.G. n. 83/13) è stato introdotto il sistema della “**prossimità spinta**” che serve ogni utenza, sia domestica sia produttiva, mediante l'installazione, a brevissima distanza dall'utenza medesima, di un contenitore stradale di ridotte dimensioni, destinato a raccogliere le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) carta e cartone;
- b) plastica;
- c) organico;



d) secco non riciclabile.

I rifiuti vetrosi e metallici, invece, sono raccolti mediante campane stradali dedicate.

Ogni utenza domestica viene dotata di un kit costituito da una bio-pattumiera e sacchetti in materiali per la raccolta dei rifiuti organici, oltre a materiale illustrativo.

Lo svuotamento dei contenitori viene eseguito con mezzi adeguati alle caratteristiche urbanistiche ed orografiche del territorio servito, ed utilizzando i centri di scambio, dove i rifiuti raccolti vengono depositati temporaneamente negli scarrabili e successivamente trasportati presso i centri autorizzati.

Nel resto del territorio comunale vige ancora il sistema della “**prossimità stradale**”, simile a quello precedentemente illustrato ma che utilizza contenitori di dimensioni molto maggiori, dislocati a distanze non sempre vicine alle utenze ed in relazione alla loro capacità ricettiva.

I rifiuti ingombranti e speciali derivanti dalle utenze domestiche sono raccolti mediante l'attività di n. 4 Isole ecologiche ubicate in via Verga (Collevario), via dell'Acquedotto (Villa Potenza), via dei Velini, via Volturmo (Piediripa) con il seguente orario di apertura al pubblico:

	Collevario	Villa Potenza	Velini	Piediripa
Lunedì	8.00 – 12.30	14.30 – 17.00	8.00 – 12.30	9.30 – 12.00 15.00 – 17.00
Martedì	8.00-12.30 14.30 – 17.00	8.00 – 12.30		9.30 – 12.00 15.00 – 17.00
Mercoledì	8.00- 12.30 14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	8.00 – 12.30	9.30 – 12.00 15.00 – 17.00
Giovedì	8.00 – 12.30 14.30 – 17.00	8.00 – 12.30	14.30 – 17.00	9.30 – 12.00
Venerdì	8.00 – 12.30 14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	8.00 – 12.30	9.30 – 12.00 15.00 – 17.00
Sabato	8.00 – 12.30 14.30 – 17.00	8.00 - 12.30 14.30 -17.00	8.00 - 12.30 14.30 -17.00	9.30 - 12.00 15.00 -17.00

3. Considerazioni quantitative sulla raccolta differenziata dei rifiuti



Nell'anno 2012 sono stati raccolti complessivamente rifiuti nelle tipologie e nelle quantità sintetizzate nella seguente tabella:

CER	Descrizione	tonnellate
200301	rifiuti urbani non differenziati	10.404,370
200303	residui della pulizia stradale	766,340
200101	carta e cartone	2.225,660
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	2.951,220
200110	abbigliamento	104,630
200125	oli e grassi commestibili	5,9
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	4,3
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	6,0
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	167,240
200140	metallo	81,14
200201	rifiuti biodegradabili	503,870
200307	rifiuti ingombranti	471,730
150101	imballaggi in carta e cartone	587,860
150102	imballaggi in plastica	887,710
150104	imballaggi metallici	31,61
150107	imballaggi in vetro	1.021,640
150106	raccolta multimateriale (plastica + metallo)	147,370
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	3,0
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	5,9
160213	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	0,5
160601	batterie al piombo	12,20
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1,1
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	47,12
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	93,16
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	69,10
TOTALE		20.601,080

Ogni tipologia di rifiuto è stata trattata ed avviata al recupero ovvero allo smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia.


Nel corso degli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti è progressivamente aumentata, in relazione sia all'attivazione di modalità specifiche di raccolta (porta a porta e prossimità spinta) sia ad una maggiore sensibilità alle problematiche ambientali da parte dei cittadini.

Dal punto di vista quantitativo, la tabella ed il grafico che seguono illustrano quanto appena affermato:



ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MACERATA - ANNI 2010 - 2013

Mese	2010			2011			2012			2013		
	Produzione totale rifiuti	Raccolta differenziata	%	Produzione totale rifiuti	Raccolta differenziata	%	Produzione totale rifiuti	Raccolta differenziata	%	Produzione totale rifiuti	Raccolta differenziata	%
Gennaio	1.625.619	544.629	33,50%	1.615.065	697.745	43,20%	1.565.419	702.569	44,88%	1.586.435	775.265	48,87%
Febbraio	1.542.166	593.296	38,47%	1.513.921	703.381	46,46%	1.285.881	518.501	40,32%	1.453.660	751.610	51,70%
Marzo	1.676.131	596.661	35,60%	1.701.252	753.462	44,29%	1.864.611	918.051	49,24%	1.679.299	875.309	52,12%
Aprile	1.671.335	623.555	37,31%	1.763.203	799.373	45,34%	1.649.075	781.225	47,37%	1.741.531	920.261	52,84%
Maggio	1.796.959	697.309	38,80%	1.846.442	865.132	46,85%	1.866.800	974.800	51,66%	1.886.548	1.051.638	55,74%
Giugno	1.742.130	640.620	36,77%	1.733.789	784.239	45,23%	1.718.532	842.192	49,01%			
Luglio	1.681.566	622.586	37,02%	1.687.296	760.136	45,05%	1.655.923	800.823	48,36%			
Agosto	1.485.386	585.596	39,42%	1.475.482	648.492	43,95%	1.455.078	725.708	49,87%			
Settembre	1.780.088	688.388	38,67%	1.686.253	771.863	45,50%	1.684.966	869.966	51,04%			
Ottobre	1.738.945	636.145	36,58%	1.736.644	813.144	46,82%	1.846.633	968.673	52,46%			
Novembre	1.651.244	595.554	36,07%	1.656.892	762.322	46,01%	1.587.326	801.886	50,52%			
Dicembre	1.713.260	624.520	36,45%	1.768.426	809.506	45,78%	1.609.523	801.043	49,77%			
	20.104.809	7.448.859	37,05%	20.194.665	9.168.795	45,40%	19.809.787	9.695.427	48,94%	8.347.473	4.374.083	52,40%





4. Smaltimento

Il Comune di Macerata è socio del Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti (COSMARI) che provvede al ricezione ed all'avvio allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai 57 Comuni della Provincia.

Le modalità di smaltimento adottate, in relazione alla tipologia dei rifiuti, risultano come di seguito indicato:

- i rifiuti solidi urbani indifferenziati sono in parte smaltiti in discarica ed in parte termovalorizzati;
- i rifiuti organici sono avviati al processo di compostaggio;
- i rifiuti derivanti dalla spazzatura stradale sono smaltiti in discarica.

Dal punto di vista quantitativo, i rifiuti smaltiti negli ultimi tre anni mettono in evidenza un netto calo della frazione indifferenziata ed un progressivo aumento della frazione umida organica:

	2010	2011	2012
Rifiuto indifferenziato	13.022,97	11.384,10	10.404,37
Rifiuto organico	2.266,21	2.622,56	2.951,22

C. Aspetti economici

Nella presente parte si illustrano le modalità operative utilizzate per determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda.

Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata, per il 2013, in maniera fissa dal D.L. 35/2013, convertito in legge 64/2013, cui si rimanda per la relativa disciplina.



Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999;

In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2013 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

I) Definizioni

I) Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

- a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL
- b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
- c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
- d) Altri costi= AC
- e) Costi della raccolta differenziata = CRD
- f) Costi di trattamento e riciclo = CTR

II) Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi:

- a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva (costi per la stampa e l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione.

- b) Costi Generali di Gestione = CGG

Quota parte del costo del personale dell'Ufficio Entrate, dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Messaggi Notificatori sommato al costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento;

- c) Costi Comuni Diversi= CCD



A dedurre da tali costi, vanno considerati il rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche= RCS (Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo) ed i proventi dell'attività di accertamento, mentre le quote di crediti inesigibili (non riscossi nonostante l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva) contribuiscono ad aumentare i costi del servizio.

III) Costi d'Uso del Capitale (CK)

Valore annuo degli ammortamenti per immobili, mezzi ed attrezzature utilizzate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Da precisare che i costi considerati sono tutti al lordo dell'IVA in quanto i costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.

La nuova TARES infatti conferma la natura tributaria e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU, l'applicazione dell'IVA.

Gli importi inseriti nel Piano Finanziario complessivo derivano dalla somma delle singole voci individuate dalla SMEA e dal COSMARI, che congiuntamente svolgono il servizio di raccolta e smaltimento, come da prospetti trasmessi al Comune e agli atti dell'Ufficio Entrate, con l'aggiunta delle quote di costo direttamente a carico del Comune. I singoli piani finanziari redatti, per la parte di rispettiva competenza, dalle società prima riportate, rispondono ai criteri di chiarezza e correttezza, inerenza e competenza, previsti dalla normativa vigente in materia.

2) Calcolo totale tariffa

Secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In detti costi, sulla base della metodologia individuata dal D.P.R. 158/99, rientrano quelli effettivamente sostenuti nell'anno precedente aumentati della percentuale di inflazione programmata per l'anno di riferimento e diminuiti della percentuale di recupero di produttività stimata per lo stesso anno. Al valore così determinato vanno aggiunti i costi d'uso del capitale e, per il 2013, il costo già individuato con la deliberazione 134 del 2/05/2013 per l'avvio della gestione di un Centro di Riuso



Ne deriva che, per il calcolo della tariffa 2013, sono stati presi in considerazione i seguenti valori:

Costi operativi di Gestione	€	5.446.484,42 +
Costi Comuni (al netto del contributo MIUR, dei crediti inesigibili e del recupero dall'evasione	€	1.503.908,83 +
Minori entrate per riduzioni	€	538.258,97 +
Agevolazioni	€	100.000,00 -
Contributo Comune per agevolazioni	-€	100.000,00 *
Tasso inflazione programmata		+ 2,5 %
Recupero produttività programmato		- 0,4 % +
Costi d'uso del capitale	€	472.345,04 =
Totale costi		8.118.258,97

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa TPF) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa TVF).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

a) la parte fissa TPF deve coprire i costi derivanti da:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche CSL,
- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC,
- Costi Generali di Gestione = CGG,
- Costi Comuni Diversi= CCD,
- Altri costi= AC,
- Costi d'Uso del Capitale (CK)



b) la parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT,
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS,
- Costi della raccolta differenziata = CRD
- Costi di trattamento e riciclo = CTR

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili dell'anno 2012, è:

Totale parte fissa:	€	3.221.330,93
Totale parte variabile:	€	4.739.666,34
Recupero Produttività 0,4%	€	29.954,61
Inflazione programmata 2,5 %	€	187.216,31
TOTALE	€	8.118.258,97
Comprensivo delle riduzioni per	€	538.258,97
per un importo netto pari a	€	7.580.000,00

I dati di questa tabella saranno utilizzati per la determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2013 dovrà essere coperto dal nuovo tributo viene stimato pari a € 7.580.000,00; detto importo supera di circa il 15% quanto accertato nel 2012, al fine di conseguire la integrale copertura dei costi.

La percentuale di incremento peraltro si ripartirà tra i vari contribuenti sulla base di criteri nuovi e maggiormente aderenti al principio del "*chi inquina paga*" previsto dalla Unione Europea, con effetti maggiori per i nuclei con più componenti e per le attività che producono con prevalenza rifiuti



classificabili nella frazione umida, che notoriamente costituiscono la parte preponderante, in peso, dei rifiuti complessivamente prodotti.

4) Determinazione delle tariffe, modalità operative

Giunti alla suddivisione dei costi tra parte fissa e parte variabile, per l'elaborazione delle tariffe è stato necessario seguire le seguenti ulteriori fasi:

- a) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche (UD) e alle utenze non domestiche (UND);
- b) calcolo delle componenti tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base ai coefficienti indicati dal D.P.R. 158/99.

La ripartizione dei costi tra le UD e le UND deve essere fatta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, secondo criteri razionali. Secondo detto criterio si è proceduto, in assenza di rilevazioni puntuali degli indici di produzione di rifiuti delle utenze domestiche, seguendo il metodo proposto dalle linee guida ministeriali, ripreso anche dall'emanando regolamento comunale, determinando la quantità di rifiuti delle UND stimata sulla base dei coefficienti di produttività (Kd espresso in kg/m^2 anno) stabiliti dal citato D.P.R. per la totalità delle superfici destinate alle singole attività, come risultanti dalle dichiarazioni rese ai fini TARSU.

Il coefficiente Kd, espresso nella tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, è proposto come *range* delimitato all'interno di valori minimi e massimi; il valore concretamente utilizzato è stato, per la quasi totalità delle categorie, quello medio, considerando che la produzione media dei rifiuti delle UND maceratesi non si discosti dalla media delle UND del centro Italia.

Per le sole UND che producono in prevalenza rifiuti differenziabili nella frazione umida, visto che il D.P.R. propone coefficienti di produzione media altissimi rispetto alla produzione delle altre attività, si è ritenuto di scegliere un coefficiente inferiore alla media, pur comunque compreso nel *range* previsto, tenendo conto che da tempo è operativa la raccolta differenziata della frazione umida per cui non sarebbe giustificato accollare a queste utenze una così grande porzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti.



Determinata la quantità di rifiuti prodotta dalle UND, per differenza si determina la quantità di rifiuti prodotta dalle UD; sulla base delle percentuali di rifiuti prodotta da ciascuna categoria, rispetto ai rifiuti totali, si determina il costo da accollare alle UD e alle UND.

A questo punto, conoscendo i costi fissi e variabili del servizio e la ripartizione dei costi tra UD e UND, l'elaborazione delle tariffe è conseguenza del procedimento matematico proposto dal D.P.R. sulla base delle superfici a disposizione e, per le UD, del numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare si avrà:

per le UD

- la quota fissa, determinata in €/mq, differenziata per numero di componenti, è data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle UD e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta mediante l'applicazione di un coefficiente (K_a) puntualmente determinato dal D.P.R. sulla base del numero di persone che compongono il nucleo familiare;

- la quota variabile, espressa in cifra fissa e differenziata a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, è determinata dal rapporto tra il totale dei rifiuti attribuibili alle UD ed il numero delle stesse, corretto dal coefficiente K_b , che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, (applicato con modalità che tendono a favorire progressivamente i nuclei con più di 3 persone), moltiplicato per il costo unitario dei rifiuti (rapporto tra costi variabili attribuiti alle UD e la quantità di rifiuti da esse prodotti);

per le UND

- la quota fissa, determinata in €/mq, differenziata per tipologia di attività, è data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle UND e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta mediante l'applicazione di un coefficiente potenziale di produzione (K_c) determinato, ad eccezione che per le attività che producono rifiuti della frazione umida, per i quali si è scelto un valore più prossimo al minimo, come valore medio tra il minimo e massimo individuati nel D.P.R. 158/99;



- la quota variabile, determinata in €/mq, differenziata per tipologia di attività, è data dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuiti alle UND e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze medesime, moltiplicato per il costo unitario dei rifiuti prodotti dalle UND, il risultato deve essere opportunamente corretto mediante l'applicazione del coefficiente potenziale di produzione (Kd) determinato, ad eccezione che per le attività che producono in prevalenza rifiuti della frazione umida per i quali si è scelto un valore più prossimo al minimo, come valore medio tra il minimo e massimo individuati nel D.P.R. 158/99.



CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accanton. am.	B14 Oneri diversi	TOTALE
				costo	% quota					
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati										
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 165.270,08	€ 210.945,18	€ 78.627,33	€ 700.521,21	50%	€ 350.260,60	€ 10.559,98	€ -	€ 18.575,39	€ 861.592,74
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 224.484,97	€ 286.525,08	€ 106.798,86	€ 951.512,13	50%	€ 475.756,07	€ 14.343,54	€ -	€ 25.230,80	€ 1.170.294,25
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 122.453,92	€ 1.743.320,80	€ 4.016,96	€ 298.246,89	50%	€ 149.123,44	€ 120,73	€ -	€ 195.090,25	€ 2.214.438,84
AC - Altri costi	€ 83.460,64	€ 9.359,14	€ 3.488,51	€ 31.080,47	50%	€ 15.540,24	€ 468,52	€ -	€ 824,15	€ 114.354,84
Totale CGIND	€ 595.669,61	€ 2.250.150,21	€ 192.931,66	€ 1.981.360,70		€ 990.680,35	€ 25.492,77	€ -	€ 239.720,59	€ 4.360.680,66
CGD – Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota				
Frazione Organica (FORSU)	€ 33.590,17	€ 42.873,36	€ 15.980,54	€ 142.376,80	50%	€ 71.188,40	€ 2.146,25	€ -	€ 3.775,34	€ 175.113,64
Carta	€ 32.023,25	€ 40.873,40	€ 15.235,08	€ 135.735,17	50%	€ 67.867,59	€ 2.046,14	€ -	€ 3.599,23	€ 166.944,89
Plastica	€ 11.780,93	€ 15.036,79	€ 5.604,79	€ 49.935,19	50%	€ 24.967,60	€ 752,75	€ -	€ 1.324,11	€ 61.416,84
Vetro	€ 11.630,04	€ 14.844,20	€ 5.533,00	€ 49.295,63	50%	€ 24.647,82	€ 743,11	€ -	€ 1.307,15	€ 60.630,22
Verde	€ 5.733,77	€ 7.318,40	€ 2.727,85	€ 24.303,43	50%	€ 12.151,72	€ 366,36	€ -	€ 644,44	€ 29.891,55
Ingombranti	€ 5.373,96	€ 6.859,15	€ 2.556,67	€ 22.778,32	50%	€ 11.389,16	€ 343,37	€ -	€ 604,00	€ 28.015,76
Altre tipologie Contributo CONAI (a dedurre)	€ 15.936,18	€ 20.340,40	€ 7.581,65	€ 67.547,80	50%	€ 33.773,90	€ 1.018,25	€ -	€ 1.791,13	€ 83.079,14
Totale CRD	€ 116.068,31	€ 148.145,69	€ 55.219,56	€ 491.972,36		€ 245.986,18	€ 7.416,22	€ -	€ 13.045,40	€ 605.092,04



CTR - Costi di trattamento e riciclo				€	%	Quota								
Frazione Organica (FORSU)	€ 64.361,13	€ 59.981,22	€ 9.507,17	€ 127.080,43	50%	€ 63.540,21	€ 2.813,85	€ 1.086,28	€ -	€ 2.429,57	€ 203.719,43			
Carta e cartone	€ 16.207,84	€ 20.687,14	€ 7.710,89	€ 68.699,27	50%	€ 34.349,63	€ 2.682,59	€ 1.035,60	€ -	€ 1.821,67	€ 84.495,36			
Plastica	€ 5.962,65	€ 7.610,53	€ 2.836,73	€ 25.273,56	50%	€ 12.636,78	€ 986,89	€ 380,99	€ -	€ 670,17	€ 31.084,74			
Vetro	€ 5.886,28	€ 7.513,05	€ 2.800,40	€ 24.949,86	50%	€ 12.474,93	€ 974,25	€ 376,11	€ -	€ 661,58	€ 30.686,61			
Verde	€ 2.902,02	€ 3.704,04	€ 1.380,64	€ 12.300,63	50%	€ 6.150,32	€ 480,32	€ 185,43	€ -	€ 326,17	€ 15.128,93			
Ingombranti	€ 4.707,44	€ 7.591,21	€ 1.324,58	€ 17.984,74	50%	€ 8.992,37	€ 450,18	€ 173,79	€ -	€ 308,48	€ 23.548,05			
Farmaci	€ 23,50	€ 29,99	€ 11,18	€ 99,60	50%	€ 49,80	€ 3,89	€ 1,50	€ -	€ 2,64	€ 122,50			
Filtri olio	€ 35,25	€ 44,99	€ 16,77	€ 149,40	50%	€ 74,70	€ 5,83	€ 2,25	€ -	€ 3,96	€ 183,75			
Inerti	€ 35,25	€ 44,99	€ 16,77	€ 149,40	50%	€ 74,70	€ 5,83	€ 2,25	€ -	€ 3,96	€ 183,75			
Legno	€ 963,42	€ 1.229,68	€ 458,35	€ 4.083,61	50%	€ 2.041,81	€ 159,46	€ 61,56	€ -	€ 108,28	€ 5.022,56			
Pile	€ 105,74	€ 134,97	€ 50,31	€ 448,20	50%	€ 224,10	€ 17,50	€ 6,76	€ -	€ 11,88	€ 551,26			
Pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Sabbia	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Toner	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Oli minerali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Rifiuti abbandonati	€ 4.417,65	€ 5.638,54	€ 2.101,70	€ 18.724,85	50%	€ 9.362,42	€ 731,17	€ 282,27	€ -	€ 496,52	€ 23.030,27			
Cimiteriali	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Vernici e solventi	€ -	€ -	€ -	€ -	50%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Altri tipi	€ 2.484,93	€ 53.171,68	€ 1.182,21	€ 10.532,73	50%	€ 5.266,36	€ 411,29	€ 158,78	€ -	€ 279,29	€ 62.954,53			
Entrate da recupero (a dedurre)														
Totale CTR	€ 108.093,09	€ 167.382,02	€ 29.397,69	€ 310.476,27		€ 155.238,14	€ 9.723,05	€ 3.753,55	€ -	€ 7.124,18	€ 480.711,72			
Totale CG	€ 819.831,01	€ 2.565.677,91	€ 277.548,91	€ 2.783.809,33		€ 1.391.904,66	€ 94.969,22	€ 36.662,54	€ -	€ 259.890,17	€ 5.446.484,42			



CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Attività 1	€ 5.000,00	€ 40.000,00		€ 100.422,29	€ 25.000,00	€ 170.422,29
Attività 2				€ 8.720,90		€ 8.720,90
Totale CARC	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 109.143,19	€ 25.000,00	€ 179.143,19

CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1				€ 16.710,81		€ 16.710,81
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 1.391.904,66		€ 1.391.904,66
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 1.408.615,47	€ -	€ 1.408.615,47

CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ 89.363,00	€ 89.363,00
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 43.807,62	-€ 43.807,62
Recupero evasione (a dedurre)					-€ 129.405,21	-€ 129.405,21
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	-€ 83.849,83	-€ 83.849,83

Totale CC	€ 5.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 1.517.758,66	-€ 58.849,83	€ 1.503.908,83
------------------	-------------------	--------------------	------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	€ 13.000,89
Ammortamento mezzi e attrezzature	€ 417.870,19
Ammortamento hardware e software	€ 845,28
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	€ 3.150,24
Ammortamento immobili	€ 32.993,77
Altri ammortamenti	€ 1.900,45
Totale	€ 469.760,83

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€ -

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	€ 26.268,00
Automezzi	€ 4.652,73
Contenitori	€ 23.810,16
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	€ 1.299,92
Altro	€ 3.377,77
Altro	€ 15.000,00
Totale A	€ 74.408,58
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	€ 24.297,90
Automezzi	€ 4.342,55
Contenitori	€ 22.532,39
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	€ 1.120,32
Altro	€ 2.508,53
Altro	
Totale B	€ 54.801,69
Capitale netto investito (A+B)	€ 129.210,27
Tasso di rendimento rn	2,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€ 2.584,21

Totale CK	€ 472.345,04
------------------	---------------------



Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		€ 143.868,51
abbattimento quota variabile per compostaggio		€ 2.150,00
Totale		€ 146.018,51

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione		
- utenze non domestiche stagionali		
- abitazioni di residenti all'estero		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		
- utenze fuori zona di raccolta		
- recupero rifiuti assimilati		
Totale	€ 269.129,49	€ 269.129,49

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€ 50.000,00	€ 50.000,00



Piano Finanziario Complessivo 2013

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	5.446.484,42
CC- Costi comuni	€	1.503.908,83
CK - Costi d'uso del capitale	€	472.345,04
Minori entrate per riduzioni	€	538.258,97
Agevolazioni	€	100.000,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€	100.000,00
Totale costi	€	7.960.997,27

Riduzione RD ut. Domestiche	€	146.018,51
-----------------------------	---	-------------------

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	1.170.294,25
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	2.214.438,84
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	605.092,04
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	480.711,72
Riduzioni parte variabile	€	269.129,49
Totale	€	4.739.666,34

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	861.592,74
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	179.143,19
CGG - Costi Generali di Gestione	€	1.408.615,47
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	83.849,83
AC - Altri Costi	€	114.354,84
Riduzioni parte fissa	€	269.129,49
Totale parziale	€	2.748.985,89
CK - Costi d'uso del capitale	€	472.345,04
Totale	€	3.221.330,93

Totale fissi + variabili	€	7.960.997,27
--------------------------	---	--------------



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

DATI GENERALI	inserire	%		
Costi fissi no K n-1	2.748.985,89	2,10%	2.806.714,59	Costi fissi no K
CKn	472.345,04		472.345,04	CKn
Costi variab n-1	4.739.666,34	2,10%	4.839.199,33	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	146.018,51		146.018,51	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	20.601.080,00		8.118.258,97	
Tasso inflaz. Ip	2,50%			
Recup. Prod. Xn	0,40%			

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	12.432.382,93	60,35	€ 1.978.853,78	€ 2.920.370,15	€ 146.018,51	€ 2.774.351,65
Und	8.168.697,07	39,65	€ 1.300.205,85	€ 1.918.829,18	-€ 146.018,51	€ 2.064.847,69
Totale	20.601.080,00	100,00	€ 3.279.059,63	€ 4.839.199,33	€ -	€ 4.839.199,33
				€ 8.118.258,97		

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire	Inserire	Inserire
	Stot(n)	N(n)	Ps
1	1035662	7055	50%
2	652957	4953	50%
3	461144	3498	45%
4	332872	2525	40%
5	90040	683	35%
6 o più	39286	298	30%

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,682	73,40
0,746	146,80
0,809	185,79
0,873	231,20
0,928	288,55
0,976	331,21



DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera ($\leq 100\%$):

100%

Tariffe

n.	Attività	100%		Tariffe	
		Stot(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32.416	50%	0,762	1,217
2	Cinematografi e teatri	7.389	50%	0,623	0,992
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	295.052	50%	0,696	1,112
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18.899	50%	1,136	1,798
5	Stabilimenti balneari	0	50%	0,821	1,301
6	Esposizioni, autosaloni	40.925	50%	0,652	1,029
7	Alberghi con ristorante	4.434	50%	1,957	3,112
8	Alberghi senza ristorante	9.569	50%	1,496	2,374
9	Case di cura e riposo	34.405	50%	1,730	2,750
10	Ospedale	4.200	50%	1,847	2,935
11	Uffici, agenzie, studi professionali	281.692	50%	1,789	2,837
12	Banche ed istituti di credito	27.400	50%	1,004	1,589
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	64.333	50%	1,569	2,491
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4.617	50%	1,760	2,788
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	50%	1,158	1,840
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	50%	1,957	3,100
	- idem utenze giornaliera (€/mq all'anno)	22	50%	3,915	6,201
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	9.460	50%	1,540	2,442
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	26.853	50%	1,268	2,010
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.552	50%	1,562	2,477
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2.926	50%	0,887	1,407
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	9.561	50%	0,960	1,529
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	12.254	15%	6,215	9,864
	- idem utenze giornaliera (€/mq all'anno)	0	15%	12,429	19,728
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	15%	4,280	6,795
24	Bar, caffè, pasticceria	12.683	15%	4,602	7,301
	- idem utenze giornaliera (€/mq all'anno)	0	15%	9,204	14,602
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9.852	15%	2,372	3,765
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	317	50%	2,808	4,449
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.927	15%	7,638	12,110
28	Ipermercati di generi misti	11.610	50%	2,529	4,008
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	15%	5,784	9,169
	- idem utenze giornaliera (€/mq all'anno)	2	15%	11,569	18,339
30	Discoteche, night-club	5.254	50%	1,884	2,987



REGOLAMENTO
per l'istituzione e l'applicazione del
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
T A R E S

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Per quanto applicabili si richiamano altresì le disposizioni dettate dal regolamento comunale per le entrate tributarie approvato con atto Commissariale n. 78/2000 e ss.mm.

Art. 2. Soggetti passivi.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano o detengono in comune i locali o le aree tassabili.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.



In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3. Locali ed aree tassabili.

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono altresì tassabili tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti con esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e di quelle comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili non possono produrre rifiuti come, a titolo esemplificativo:



a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Le pertinenze si considerano utilizzabili anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete.

b) le superfici stabilmente delimitate e destinate all'esercizio effettivo ed esclusivo delle attività ginniche e sportive (sale fitness ecc.) ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ecc.;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo durante il quale il locale non è utilizzabile, presuntivamente dalla data di inizio alla data di fine dei lavori;

e) le unità immobiliari destinate ad attività produttive in genere prive di arredi, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e per i quali non siano stati rilasciati né richiesti atti che legittimino l'esercizio di attività all'interno dello stesso. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) I locali o la parte di essi con altezza inferiore a ml. 1,20.

h) I sottotetti ai quali sia possibile accedere esclusivamente con botole o scale retrattili;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio



dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, fotografie che dimostrino lo stato e le condizioni di utilizzo dei locali.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori **a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso.**

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell'8 giugno 1998;



Relativamente alle attività di seguito indicate, nelle quali, a fronte di una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Autofficine Autocarrozzerie Gommisti Elettrauto	60 %
Laboratori di analisi e radiologici	30 %
Lavanderie e tintorie	40 %
Falegnamerie, officine di carpenteria metallica	30 %
Caseifici, cantine, locali strumentali ad uso agricolo	75 %
Verniciatori, fonderie, galvanotecnica, smalterie	75 %
Distributori carburanti – Autolavaggi (sole aree scoperte)	85 %
Tipografie, stamperie, laboratori fotografici	30 %
Vetriere, lavorazioni ceramiche	15 %
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	50 %

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.



Art. 6. Superficie degli immobili

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D. L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine sono fatte salve le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al citato articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è in ogni caso quella calpestable.

La superficie calpestable viene misurata al filo interno dei muri, con esclusione di muri, pilastri, balconi e terrazze e di quelle parti con altezza inferiore a m 1,20. Per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione della tariffa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.



La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (superfici adibite a civile abitazione) e di utenza non domestica (le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4° dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 0,5% e un massimo del 5%;

Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti che svolgono il servizio stesso ed approvato dalla competente autorità, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare, oltre a tutte le voci di costo previste dal D.P.R. 158/99, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni; lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, è riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;



b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

La deliberazione delle tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al precedente comma 7, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine predetto si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente.

Le tariffe approvate debbono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 8. Periodi di applicazione del tributo

L'obbligazione tariffaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Rimangono comunque dovute le spese eventualmente sostenute dal Comune per la produzione e l'invio degli atti per le annualità discaricate.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal mese di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Per i fini di cui al presente articolo si specifica che il tributo è dovuto per i mesi dell'anno nei quali sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree, il mese durante il quale l'occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

Per il solo anno 2013 continuano ad applicarsi, in materia di decorrenza degli effetti delle dichiarazioni, le norme previste dal D. Lgs 507/93



Art. 9. Tariffa utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, mentre la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti l'alloggio.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente mentre per le nuove utenze viene utilizzato il numero di componenti risultanti alla data di attivazione delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia, così come deve essere dichiarata la convivenza all'interno del medesimo locale di distinti nuclei familiari.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente dichiarata e documentata.

Per le utenze domestiche ove non vi siano persone fisiche residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata sulla base delle previsioni del regolamento edilizio vigente:



Superficie abitazione mq.	Nr. componenti il nucleo familiare
Fino a 54 mq.	1
Fino a 108 mq.	2
Fino a 162 mq	3
Fino a 216	4
Fino a 270	5
Oltre i 270	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare il dato superiore emergente in sede di accertamento.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da soggetto privo nel comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 10. Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



Art. 11. Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R 158/99.

L'inserimento di ciascuna utenza in una delle categorie previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi di dubbia individuazione dell'attività esercitata, si farà riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi utili allo scopo

Art. 12. Scuole statali

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.



Art. 13. Maggiorazione per Servizi indivisibili

Alla tariffa determinata secondo le disposizioni del presente regolamento si applica una maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Il Consiglio comunale ha facoltà di deliberare l'aumento della maggiorazione fino a 0,40 euro a metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile (diversificando tra utenze domestiche e non domestiche o in relazione alle categorie di utilizzazione o alla tipologia catastale) e della zona ove esso è ubicato.

La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 12.

Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per il solo anno 2013 non è consentito deliberare l'aumento della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato; questa è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Art. 14. Tributo giornaliero

Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100 %

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.



L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale.

Art 15 . Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per servizi indivisibili di cui all'articolo 13.

Art. 16. Riduzioni tariffarie

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che non risulti locata o comunque occupata da altri utilizzatori: riduzione del 20 %;
- c) ai locali diversi dalle abitazioni ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione, si applica una riduzione del 20 %.



Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte variabile della tariffa del 30 % fino ad un massimo di 25 Euro annui. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla dimostrazione del possesso di una area verde della superficie di almeno 100 mq e del possesso di apposito contenitore e decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Riduzioni per il recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è proporzionale al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuti vendute a terzi) e la quantità di rifiuti totali determinata per l'attività in base al coefficiente di produttività Kd del metodo indicato nel D.P.R. 158/99

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.



Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di eventuale mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, fino ad un massimo del 70 % dell'intera tariffa.

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:



- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni originarie o di variazione che comportino un maggior ammontare del tributo, o che non influiscano su questo, debbono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. Le dichiarazioni di cessazione o di variazione che invece comportino un minor ammontare del tributo debbono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. La decorrenza degli effetti delle dichiarazioni è quella indicata al precedente art. 8.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;



- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di **invio indicata dal timbro postale; se inviata tramite fax, si considera pervenuta nel giorno del suo ricevimento**. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 22. Versamenti e scadenze

Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.



Per facilitare i contribuenti, il Comune può, sulla base delle dichiarazioni ricevute, inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale ed eventualmente il modello F24/bollettino precompilato; tale invio non esime i contribuenti dal verificare la correttezza degli importi richiesti né dal versare, in autotassazione il tributo dovuto qualora l'invito di pagamento non fosse ricevuto.

A partire dall'anno 2014 il versamento del tributo è effettuato in 4 rate scadenti all'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio ed ottobre. Gli importi delle prime tre rate sono pari ciascuna ad un quarto del tributo dovuto calcolato sulla base delle tariffe, riduzioni ed agevolazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Con l'ultima rata verrà effettuato il saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulle rate versate sulla base delle tariffe, riduzioni ed agevolazioni deliberate per l'anno in corso.

Art. 23. Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



Art. 23-bis. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad ,il) massimo di trenta rate mensili.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della istanza, maggiorato di due punti percentuali.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto sarà esigibile e riscuotibile in una unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

Art. 24. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 27/10/1994.

Art. 25. Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria e comunale, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



TARIFFE TARES 2013

UTENZE DOMESTICHE Numero componenti nucleo familiare	TARIFFE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,682	73,40
2	0,746	146,80
3	0,809	185,79
4	0,873	231,20
5	0,928	288,55
6 o più	0,976	331,21

n.	UTENZE NON DOMESTICHE Attività	Tariffe	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,762	1,217
2	Cinematografi e teatri	0,623	0,992
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,696	1,112
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,136	1,798
5	Stabilimenti balneari	0,821	1,301
6	Esposizioni, autosaloni	0,652	1,029
7	Alberghi con ristorante	1,957	3,112
8	Alberghi senza ristorante	1,496	2,374
9	Case di cura e riposo	1,730	2,750
10	Ospedale	1,847	2,935
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,789	2,837
12	Banche ed istituti di credito	1,004	1,589
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,569	2,491
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,760	2,788
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,158	1,840
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,957	3,100
	- idem utenze giornaliere (€/mq annuo)	3,915	6,201
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,540	2,442
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,268	2,010
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,562	2,477
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,887	1,407
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,960	1,529
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	6,215	9,864
	- idem utenze giornaliere (€/mq annuo)	12,429	19,728
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,280	6,795
24	Bar, caffè, pasticceria	4,602	7,301
	- idem utenze giornaliere (€/mq annuo)	9,204	14,602
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,372	3,765
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,808	4,449
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,638	12,110
28	Ipermercati di generi misti	2,529	4,008
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,784	9,169
	- idem utenze giornaliere (€/mq annuo)	11,569	18,339
30	Discoteche, night-club	1,884	2,987

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Mari Dott. Romano

Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, li 10/08/2013

Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata, li 10/08/2013

Il Segretario Generale
F.to Le Donne Dott. Antonio

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata, li 10/08/2013

Il Segretario Generale
Le Donne Dott. Antonio

INVIO ATTI

- Servizio del Segretario Generale
- Servizio Servizi al cittadino e all'impresa
- Servizio Servizi Finanziari e del Personale
- Servizio Servizi Tecnici
- Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Servizio Servizi alla Persona
- Servizio Polizia Municipale
- Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Ambito Territoriale Sociale n. 15